

Zeitschrift: Bündner Schulblatt = Bollettino scolastico grigione = Fegl scolastic grischun
Herausgeber: Lehrpersonen Graubünden
Band: 5 (1945-1946)
Heft: 3

Rubrik: Amtlicher Teil : Anzeigen des Erziehungsdepartementes = Parte ufficiale : pubblicazioni del Dipartimento dell'educazione

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Amtlicher Teil — Parte ufficiale

Redaktion: Sekretariat des Erziehungsdepartementes
Redazione: Segretariato del Dipartimento dell'educazione

Anzeigen des Erziehungsdepartementes
Pubblicazioni del Dipartimento dell'educazione

Ordinanza **circa le misure per la lotta contro le malattie** **trasmissibili nelle scuole**

(promulgata dal Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni il 31 ottobre 1945)

In base all'art. 5 dell'Ordinanza sanitaria cantonale dell'11 settembre 1900, art. 16 delle disposizioni d'esecuzione della Legge federale circa le misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale dell'8 giugno 1889, viene promulgata la seguente Ordinanza:

Art. 1. I medici in base a questa Ordinanza decidono l'esclusione dalla frequenza delle scuole pubbliche e private, dagli asili infantili, case di vacanze e colonie di vacanze per bambini e dalle lezioni del catechismo e scuole festive.

In casi di malattie trasmissibili non enumerate in questa Ordinanza bisogna rivolgersi al medico distrettuale, per istruzioni.

Art. 2. Bisogna escludere dalla frequenza della scuola i maestri e le altre persone occupate negli istituti enumerati all'art. 1 che cadono ammalati di Vaiuolo, Scarlattina, Difteria, Meningite cerebrospinale epidemica, Paralisi infantile epidemica (Poliomielite), Meningite epidemica, influenza epidemica, Morbillo, Pertosse, Parotite o Varicella. Questo vale anche in caso di sospetto di tali malattie.

Art. 3. Chi è stato ammalato di una di queste malattie può riprendere la frequenza della scuola solo quando non è più contagioso per gli altri.

L'allontanamento dalla scuola, dopo il giorno in cui la malattia scoppiò, deve durare per lo meno:

in caso di Scarlattina 6 settimane

in caso di Poliomielite, Meningite epidemica e Meningite cerebrospinale epidemica 4 settimane

- in caso di Vaiuolo fino alla caduta delle croste, cioè almeno 6 settimane
- in caso di Varicella fino alla caduta delle croste, almeno 2 settimane
- in caso di Morbillo fin che dura la tosse, almeno 2 settimane
- in caso di Influenza epidemica 1 settimana
- in caso di Parotite fin che sia scomparsa la tumefazione delle ghiandole, dunque almeno 2 settimane.
- in caso di Pertosse (tosse asinina) fino alla cessazione degli attacchi di tosse convulsiva, dunque almeno 4 settimane
- in caso di Difteria fin che l'esame batteriologico della secrezione delle fauci e del naso, ripetuto almeno due volte a intervalli di 8 giorni, dia un risultato negativo, dunque almeno 3 settimane.

Art. 4. Il permesso di riprendere la frequenza della scuola a chi è stato ammalato di Difteria e anche dopo la guarigione continua ad essere portatore di quei bacilli, dipende dal consenso del medico distrettuale.

Art. 5. Gli scolari, i docenti e le altre persone occupate in un istituto quale definito nell'art. 1 che convivono con ammalati di Vaiuolo, Scarlattina, Difteria, Meningite cerebro-spinale epidemica, Poliomielite o Meningite epidemica devono stare lontano dalla scuola per la stessa durata di tempo come gli ammalati medesimi.

Quando però una persona colpita da una malattia citata al capoverso precedente viene trasportata all'ospedale oppure quando le persone sane si trasferiscono in un altro alloggio, i sani possono ritornare alla scuola passato un periodo di 2 settimane dal momento che ogni contatto cessò e che si procedette alla disinfezione ufficiale della dimora del malato.

Art. 6. Anche i bambini sani, conviventi con ammalati di Morbillo o di Pertosse, devono stare lontani dalla loro classe per 2 settimane, se frequentano un asilo infantile o la prima scuola elementare pubblica e essi stessi non avevano già subito il Morbillo o la Pertosse.

Art. 7. I Medici scolastici possono estendere il divieto di frequenza della scuola a tutti gli scolari abitanti la casa di un malato; d'intesa colle Autorità scolastiche e col Medico distrettuale anche

ad intiere classi, a tutte le classi di un edificio scolastico o a tutte le scuole di una località, quando per circostanze particolari o per il dilagare dell'epidemia queste misure divengono necessarie. In casi dubbi decide il Dipartimento della Sanità d'intesa colla Commissione di Sanità.

Art. 8. Le misure di isolamento e quarantena ordinate pei malati contagiosi e per chi con questi ebbe ed ha contatto devono venire rispettate del pari dalle terze persone.

Art. 9. In casi di Scarlattina, Difteria e Paralisi infantile prima che il malato ottenga il permesso di riprendere la scuola bisogna procedere alla disinfezione finale dell'abitazione e degli oggetti usati dall'infermo. (Il Medico distrettuale può ordinare la disinfezione anche in casi di altre malattie.)

In casi di Scarlattina, Difteria e Paralisi infantile bisogna disinfectare anche il locale di scuola. Il Medico distrettuale poi può ordinare la disinfezione del locale di scuola anche quando si presentano parecchi casi di Morbillo, Parotite e Influenza o di altre malattie trasmissibili.

Il Medico distrettuale può ordinare, invece della disinfezione dell'aula scolastica, una accurata pulizia meccanica di quel locale.

Art. 10. L'obbligo di denuncia pei Medici quando si presentano casi di malattie trasmissibili fra scolari e docenti si basa sul Decreto federale del 20 aprile 1943 circa la denuncia di malattie trasmissibili e sulle relative disposizioni cantonali.

Quando il Medico curante ordina per misura precauzionale l'isolamento del malato e di chi ebbe contatto con lui, la disinfezione e altri provvedimenti, prima che il Medico distrettuale abbia così disposto, il Medico curante ne deve dare immediatamente comunicazione al Medico distrettuale.

Art. 11. Il maestro di scuola, rispettivamente il dirigente della classe, deve informarsi in caso di assenza dalla scuola di un bambino circa i motivi di questa mancanza. Se essa dipende da una malattia trasmissibile, il Medico scolastico ne deve essere subito informato dal maestro. Se il maestro o la direzione dell'istituto osservano delle eruzioni cutanee sospette o ripugnanti, o la presenza di parassiti o altri segni che fanno pensare a malattie trasmissibili, bisogna allontanare dalla scuola lo scolaro e mandarlo dal Medico scolastico.

Art. 12. Ogni scolaro che dovette essere allontanato dalla scuola in base all'art. 1, al suo ritorno in classe deve presentare un certificato del Medico attestante che nulla più si oppone alla ripresa della frequenza.

Qualora il Medico distrettuale non decida altrimenti, si può fare a meno di presentare quel certificato medico nei seguenti casi: Vari-cella, Influenza epidemica (Grippe), Pertosse, Morbillo, Parotite.

Art. 13. Per la lotta contro la Tubercolosi valgono le relative disposizioni federali e cantonali.

Del resto vi trovano applicazione le disposizioni cantonali di esecuzione della legge federale circa la lotta contro le malattie epidemiche di pericolo generale.

Art. 14. Resta riservata l'imposizione da parte del Dipartimento della Sanità di altre misure di polizia sanitaria in caso di manifestazioni di malattie trasmissibili nelle scuole.

I Medici distrettuali in casi urgenti sono autorizzati a prendere di motu proprio e secondo le necessità i provvedimenti necessari ed impellenti dal punto di vista della polizia sanitaria, essi ne daranno subito comunicazione al Dipartimento della Sanità.

Art. 15. È aperto il diritto di ricorso amministrativo a sensi degli art. 45 e seguenti del Regolamento per la procedura del contenzioso in affari amministrativi del 1. dicembre 1942.

Il ricorso non ha nessun effetto sospensivo.

Art. 16. Questa Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1946.

Chur, im März 1946.

Das Erziehungsdepartement.

Betr. P. Maurus Carnot «Im Lande der Rätoromanen».

Wir sind in der Lage, das bekannte Buch von P. Maurus Carnot «Im Lande der Rätoromanen» zu einem bedeutend reduzierten Preis abzugeben: In Leinen gebunden (das Buch umfaßt 326 Seiten) Fr. 2.50, broschiert Fr. 1.50.

P. Maurus Carnot ist jedem Bündner bekannt. Seine Verdienste für die rätoromanische Sprache und Kultur sind groß. In diesem Werke hat er versucht, einen Überblick über das gesamte Schrifttum Romanisch-Bündens in leichtverständlicher Form zu geben. Er hat dafür ein reiches Material zusammengetragen und zu einer *bündner-romanischen Literaturgeschichte* verarbeitet. Mag auch die Wertung nicht genügend kritisch sein und die Art der Zusammenstellung auf die Länge etwas ermüdend wirken, so spürt man doch in der Darstellung den Dichter Carnot, der mit brennender Liebe am romanischen Kulturgut hängt. Die vielen Übersetzungen von romanischen Gedichten ins Deutsche, die dem Buche den Charakter einer Anthologie geben, vermitteln einen guten Einblick in die rätoromanische Poesie und zeugen von Carnots Einfühlungsgabe und seinem dichterischen Talent.

Ligia Romontscha.



FÜR UNSERE DEUTSCH-BÜNDNER

CARNOT: Im Lande der Rätoromanen

Solange Vorrat, zum stark reduzierten Preis von:
In Leinen gebunden Fr. 2.50, broschiert Fr. 1.50.

Bezzola/Tönjachen: Deutsch-ladinisches Wörterbuch Fr. 18.—

Vieli: Deutsch-surselvisches Wörterbuch Fr. 14.—

Zu beziehen durch die
Lia Rumantscha, Alexanderstraße 24, Chur